

Regolamento per l'acquisizione dei servizi e delle forniture in economia ex articolo 125 del Decreto Legislativo 136/2006 dell'Unione dei Comuni del Terralbese

Indice:

TITOLO I – I PRINCIPI

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa
- Art. 3 - Procedure alternative e determinazione dei prezzi
- Art. 4 - Forniture in economia
- Art. 5 - Servizi in economia
- Art.6 - Interventi misti
- Art. 7 – Adesione dei singoli comuni dell'Unione

TITOLO II – PROCEDIMENTO

- Art. 8 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 9 – Cottimo fiduciario
- Art. 10 – Procedure del cottimo fiduciario
- Art. 11 . Contenuto nella lettera d invito
- Art. 12- Redazione degli elenchi
- Art. 13 - Atti della procedura
- Art. 14 - Scelta del contraente
- Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 16 - Mezzi di tutela
- Art 17- Garanzie

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 18 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 19 - Inadempimenti
- Art. 20 Verifica e collaudo
- Art. 21 Entrata in vigore

TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia di forniture e di servizi individuando oggetti e limiti di spesa, modalità e procedimenti;
2. Il presente regolamento recepisce le previsioni contenute nell'articolo 125 del Codice degli Appalti (Decreto legislativo 163/2006) e – fino all'attuazione del regolamento attuativo del codice degli appalti - il D.P.R. 384/2001. Nel contrasto tra il regolamento anzidetto e l'articolo 125 del codice degli appalti, quest'ultimo è destinato a prevalere.
3. Per la definizione forniture e servizi, acquisizione diretta, cottimo fiduciario si rinvia a quanto meglio specificato nell'articolo 3 del Codice degli Appalti e all'articolo 125 anzidetto che si considerano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
4. Secondo quanto stabilito nell'articolo 125 comma 10 del Codice degli Appalti il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, nel presente regolamento. In detta determinazione a contrattare dovranno essere indicati i riferimenti di convenienza nel caso di preferenza, da parte del responsabile del servizio, delle acquisizioni in economia rispetto ad eventuali convenzioni Consip;
5. Per ogni acquisizione si dovrà procedere con l'adozione della propedeutica determinazione a contrattare ex articolo 192 del T.U. degli enti locali con cui si provvederà all'assunzione del preimpegno spesa (nel caso di cottimo fiduciario) o impegno spesa nel caso di affidamenti diretti al di sotto dei 20.000,00 come prescritto nell'articolo 125 del C.d.A..
6. In ogni caso, in difetto di specifiche previsioni del presente regolamento, dovranno sempre essere rispettati i principi di concorrenza, correttezza, pubblicità e trasparenza di ogni intervento;

7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario.

2. Per le definizioni si rinvia a quanto stabilito nell'articolo 125 (articolo allegato);

3. Possono acquisirsi in economia servizi e forniture fino (e quindi al disotto) a 193.000,00 euro così come previsto nell'articolo 125 al comma 9. Il presente comma di adegua automaticamente alle eventuali variazioni legislative;

4. Le ipotesi che consentono il ricorso alle acquisizioni in economia – distinte per importo – sono quelle indicate nell'articolo 125 comma 10, secondo cui le acquisizioni in economia sono ammesse per le ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. Le acquisizioni in economia sono altresì ammesse nelle ipotesi e nei limiti di importo anzidetto per la casistica delineata negli articoli che seguono;

6. Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del «Codice» per servizi e forniture inferiori a 20.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Salvo situazioni di urgenza, specialità delle acquisizioni, presenza del contraente unico ed in presenza di motivazioni oggettive – debitamente indicate nella determinazione a contrattare – il responsabile deve sempre privilegiare il sistema della richiesta di preventivi anche per gli importi inferiori ai 20 mila euro.

7. Nessuna esecuzione di fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 3 - Procedure alternative e determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia deve essere sempre sostituita dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP), nel caso di convenienza economica e tecnica, valutazione effettuata secondo quanto disposto nel comma successivo.

2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia, previste nel presente regolamento, devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. Ogni atto gestionale di acquisizione adottato dovrà contenere il riferimento al rispetto dei prezzi/parametri Consip o in alternativa la certificazione che non esistono procedura Consip da cui è possibile acquisire i beni e/o i servizi necessari:

Art. 4 - Forniture in economia

1. Oltre alle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10 del «Codice», lettere a,b,c,d è possibile, in generale ed a titolo esemplificativo, procedere all'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire il funzionamento immediato dell'unione. La procedura delle acquisizioni in economia può essere avviata per le acquisizioni sotto indicate :

- a) Materiale di cancelleria di consumo e di funzionamento in genere;
- b) Arredi, mobilio, attrezzature varie (purché si tratti di forniture aggiuntive);
- c) Libri, riviste, giornali, stampe e periodici, e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d) Materiale di ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) Prodotti per funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- g) Vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- h) In genere beni che riguardano servizi che eventualmente verranno gestiti in unione a titolo esemplificativo beni per la gestione delle mense o per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto, in generale i servizi esclusi di cui allegato IIb dell'articolo 20 del C.d.A (fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 27 del codice degli appalti).
- ad esempio: beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- i) Combustibile per il riscaldamento di immobili;

- l) Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- n) Attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- o) Cemento e Calce, sabbia, ghiaia, pietrisco, e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri *gadgets* relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- q) Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- r) Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali e/o gravi emergenze;
- s) Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella fattispecie della procedura aperta e/o ristretta) e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)

Art. 5 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Unione dei Comuni o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria per il quale si rinvia a quanto stabilito dal regolamento di contabilità, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, affidamento, gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la

predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

l) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

m) servizi di pulizia degli edifici (da intendersi come servizi aggiuntivi a quelli già preesistenti) e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

n) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

o) servizi dell'allegato II b come sotto indicato;

p) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

q) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili dell'Unione, del territorio e di manifestazioni;

s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93;

u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di

manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

v) Servizi postali, telefonici, telegrafici;

2. Possono altresì essere eseguite in economia le ulteriori prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali di cui all'articolo 20, sempre che si tratti di incarichi di difesa dell'ente e non di richiesta di pareri legali per cui opera il rinvio al decreto legislativo 165/2001;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella forma della procedura aperta e/o ristretta) e non può esserne differita l'esecuzione;

h) servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimento risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede accertamento della regolare esecuzione del servizio

4. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Art.6 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente, forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al

settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 2;

Art. 7 – Adesione dei singoli comuni dell'Unione

1. I comuni dell'Unione potranno aderire al regolamento con specifica adozione ad opera dei propri Consigli Comunali;

TITOLO II – PROCEDIMENTO

Art. 8 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera attraverso il responsabile del servizio interessato.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento.
3. Il responsabile del servizio garantisce l'aderenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 9 – Cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti attraverso il procedimento specifico del cottimo fiduciario, il responsabile di cui all'articolo 8 opera consultando necessariamente almeno 5 operatori, con richiesta di 5 preventivi - se sussistono in tal numero operatori in possesso dei necessari requisiti - nell'atto di avvio del procedimento e quindi con la determinazione a contrattare, si dovrà certificare l'eventuale carenza che impedisce la consultazione di almeno 5 operatori.

Art. 10 – Procedure del cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario potrà essere avviato per il tramite di lettere di invito oppure attingendo da specifici elenchi redatti secondo i principi generali in tema di trasparenza e pubblicità.

Art. 11 . Contenuto nella lettera d invito

1. Per procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro la lettera di invito dovrà contenere il seguente contenuto minimo:

- a) l'oggetto dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione delle forniture e/o della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento optando tra il criterio del prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) le indicazioni per la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta e della possibilità di non aggiudicare in presenza di offerte contrarie al pubblico interesse;
- g) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 8 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. La scrittura privata deve riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

3. Nei casi sotto indicati ed in genere nel caso di acquisizioni per importi inferiori ai 20.000,00 si possono privilegiare meccanismi concorrenziali semplici (con almeno 3 preventivi) o la contrattazione diretta. I casi tassativi sono i seguenti:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi

non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 12- Redazione degli elenchi

1. Le redazioni degli elenchi dei fornitori – distinti per settore – si devono caratterizzare per adeguata pubblicità dell'invito a manifestare la volontà di essere inseriti nei predetti, pubblicizzata sul sito Web dell'Unione dei comuni;

2. Si procederà alla revisione degli elenchi predetti almeno una volta all'anno;

3. Costituisce condizione per l'inserimento negli elenchi almeno la sussistenza ed il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale del codice (ex articolo 38). La perdita e/o carenza dei predetti determinerà espunzione dagli elenchi;

4. Dagli elenchi si dovrà attingere secondo un principio di rotazione, l'invito riguarderà 5 operatori per volta. Il precedente affidatario del contratto, in ossequio al principio di rotazione, non potrà partecipare all'affidamento consecutivamente.

Art. 13 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o via posta elettronica.

2. Nel caso in cui sia possibile effettuare l'affidamento diretto – quindi per importi al di sotto dei 20.000,00 sarà possibile il dialogo contrattuale tramite il telefono a cui dovrà far seguito lo scambio della relativa richiesta dell'unione e presentazione formale del preventivo con relativa accettazione, il primo giorno utile successivo all'operazione realizzata. In ogni caso non si potrà prescindere

dall'adozione della determinazione a contrattare in cui dovrà apparire chiaro il percorso logico motivazione che ha indotto all'acquisizione;

3. Se la fornitura e/o il servizio da acquisire sia di modesta entità e di non complessa articolazione, la lettera di invito può essere redatta secondo un principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Art. 14 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica, nella determinazione a contrattare;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna valutazione qualitativa.

2. La scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se implica valutazioni di tipo discrezionale ex articolo 49 della L. .R. 5/2007, implica la nomina della commissione di gara. Nomina e commissione di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Le sedute della commissione di gara sono aperte salvo la seduta dedicata alla valutazione della proposta economica che deve avvenire – al riparo da condizionamenti – in seduta riservata. Le date delle sedute devono essere sempre comunicate tempestivamente – anche via fax – ai soggetti interessati. Alle sedute possono partecipare solamente i legali rappresentanti degli operatori o soggetti da questi debitamente delegati.

3. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso o con offerta economicamente più vantaggiosa che non implica valutazioni di tipo discrezionale ex articolo 4 della legge regionale n. 5/2007, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione. Le sedute sono pubbliche.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico ed è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento, e quindi l'aggiudicazione definitiva, è approvato con determinazione;

Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per i parametri da valutare il responsabile dovrà fare riferimento, almeno a titolo esemplificativo, agli elementi indicati nell'articolo 83 del codice degli appalti, fermo restando che sub-criteri e sub-pesi dovranno essere previamente fissati nella lettera di invito riducendo al massimo la discrezionalità dell'organo valutatore;

Art. 16 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del «Codice» (Transazione-Accordo bonario).

Art 17- Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti di servizi e forniture sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 20.000,00.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 18 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 8, mediante ordine scritto.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 8, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 19 – Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, il responsabile interessato, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 20 Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione;

2. Il collaudo è eseguito dal responsabile di cui all'articolo 8.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento non è soggetto a controllo preventivo obbligatorio di legittimità ai sensi dell'art. 31 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e del Decreto dell'Assessore Regionale agli EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 360/Ass del 26/04/2002.
2. Sarà affisso all'Albo Pretorio dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Terralbese per trenta giorni consecutivi. Verrà pubblicato permanentemente sul sito web dell'unione predetta, Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio del comune della sede funzionale.